

SINDACATO sulla RAGIONEVOLEZZA delle LEGGI

Sent. n. 28/1957:

Nel merito, la Corte ritiene che la proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, debba dichiararsi infondata; e perviene a tale conclusione non perché consideri le norme contenute nell'art. 3 della Costituzione quali meramente programmatiche, come è stato sostenuto dall'Avvocatura generale dello Stato, avendo la Corte già avuto occasione di esprimere il proprio giudizio sul valore delle distinzioni correnti fra le norme costituzionali, ai fini della soluzione delle questioni di legittimità costituzionale.

La questione proposta è infondata perché non è concepibile che il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, sancito dall'art. 3 della Costituzione, debba intendersi nel senso che il legislatore non possa dettare norme diverse per regolare situazioni che esso considera diverse, adeguando così la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale, anche al fine di conseguire i risultati additati dal secondo comma dello stesso art. 3.

La valutazione della rilevanza delle diversità di situazioni in cui si trovano i soggetti dei rapporti da disciplinare non può non essere riservata al potere discrezionale del legislatore, salva l'osservanza dei limiti stabiliti nel primo comma dell'art. 3 della Costituzione, ai sensi del quale le distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali non possono essere assunte quali criteri validi per la adozione di una disciplina diversa. Fino a quando tali limiti siano osservati e le norme siano dettate per categorie di destinatari e non ad personam, ogni indagine sulla corrispondenza della diversità di regolamento alla diversità delle situazioni regolate implicherebbe valutazioni di natura politica, o quanto meno un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, che alla Corte costituzionale non spetta esercitare, anche a norma dell'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Sent. n. 53/1958:

1. - La prima questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza del Pretore di Marcianise è quella dell'asserito contrasto tra la legge impugnata (riduzione dei canoni per affitti agrari nella regione Campania) e l'art. 3 della Costituzione o, più esattamente, il

principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge che quell'articolo consacra. Le altre questioni che l'ordinanza pure solleva sono, per lo meno in parte, derivate da questa o si fondano su questa, dalla cui risoluzione, pertanto, dipende quella della causa. E che sia così, sembrano ritenere tanto la difesa dello Stato, quanto quella della Foglia la quale, segnatamente, su questo punto ha insistito sia negli scritti difensivi, sia nella discussione orale.

2 - La Corte ha già avuto occasione di chiarire il valore e il significato del "principio di eguaglianza". L'obbligo del legislatore di trattare in modo eguale i cittadini non esclude, secondo la Corte, che esso possa dettare norme diverse per regolare situazioni diverse, adeguando la disciplina giuridica ai differenti aspetti della vita sociale. Così la Corte non ha ritenuto costituzionalmente illegittima una legge che, distinguendo tra dottori e ragionieri esercenti la "professione di commercialista", ha dettato regole diverse per la relativa iscrizione negli albi professionali (sent. n. 3 del 16 gennaio 1957); e un identico giudizio ha dato della legge, che, distinguendo tra immobili adibiti ad uso di abitazione e immobili destinati ad altro uso, ha regolato diversamente i relativi rapporti di locazione (sent. n. 28 del 22 gennaio 1957). Ma codesta interpretazione contiene implicita l'affermazione (che, più che un'ulteriore elaborazione del principio, ne costituisce un aspetto), che a situazioni diverse non può essere imposta un'identica disciplina legislativa. Una legge che pareggiasse situazioni che sono oggettivamente diverse, violerebbe, del pari, il principio dell'uguaglianza e contrasterebbe con le ripetute affermazioni della Corte, secondo le quali è da ritenere costituzionalmente legittimo il diverso regolamento legislativo di situazioni diverse.

La diversità delle due ipotesi è, in realtà, una diversità meramente apparente, che non toglie la loro sostanziale identità, la quale, perciò, esige una concorde soluzione del problema di legittimità costituzionale, che esse possono proporre in riferimento al principio contenuto nell'art. 3 della Costituzione.

Vero è che la giurisprudenza di questa Corte ha anche costantemente affermato che la valutazione delle diverse situazioni è riservata al potere discrezionale del legislatore e sottratta perciò al giudizio di legittimità costituzionale. Ma è anche vero che non si contraddice a queste affermazioni, né si compiono valutazioni di natura politica, e nemmeno si controlla l'uso del potere discrezionale del legislatore, se si dichiara che il principio dell'eguaglianza è violato, quando il legislatore assoggetta ad una indiscriminata disciplina situazioni che esso stesso considera e dichiara diverse.

Sent. n. 15/1960:

È chiaro che la legge ha voluto assicurare ai Comuni di una certa zona un segretario che conoscesse adeguatamente le lingue italiana e tedesca e conoscesse l'ambiente locale (*cittadini italiani oriundi della provincia di Bolzano*). Ora, per corrispondere a tali requisiti, non è affatto necessario appartenere a famiglie di vecchio ceppo in un determinato luogo: basta essere nati in quel luogo o essere nati da famiglia che in quel luogo aveva residenza.

Il richiedere qualche cosa in aggiunta tenderebbe non a reclutare un personale esperto ma a favorire determinati gruppi di popolazione: con che si andrebbe al di là dei fini che la legge in esame si propone di raggiungere.

3. - Se questa è la più corretta interpretazione dell'art. 1 dal decreto legislativo 13 dicembre 1946, richiamato dall'art. 21 della legge 9 agosto 1954, deve dirsi che la norma denunziata non appare in contrasto con la Costituzione.

Non è in contrasto con l'art. 3. Richiedendo che l'aspirante sia nato nei Comuni di un determinato territorio o sia nato da famiglia ivi residente, la legge non ha fatto alcuna distinzione di razza o di lingua. Chiunque sia nato nei Comuni indicati dalla legge in questione o sia nato da famiglia ivi residente può aspirare ad essere ammesso al corso, qualunque sia l'origine della sua famiglia. È quindi da escludere che si possa parlare di una discriminazione di razza. La nascita in un certo luogo o da famiglia che risiede nel luogo stesso è considerata dalla legge non perché si presuma l'appartenenza ad una determinata razza ma perché si presume che il cittadino abbia, per questo solo fatto della nascita in quel luogo o della appartenenza a quella famiglia, particolari attitudini in relazione agli scopi che la legge vuole conseguire.

Né il fatto che la legge richieda la conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca può costituire una "distinzione di lingua". È chiaro che la conoscenza delle due lingue è voluta come requisito attitudinale e non come indice di appartenenza a gruppi linguistici a favore dei quali si intendono creare privilegi; tanto più che la legge richiede la conoscenza non della sola lingua tedesca ma la conoscenza, con pari importanza, della lingua italiana e della lingua tedesca.

Non basta accertare che la norma in esame non sia in contrasto con i precetti inderogabili posti nel primo comma dell'art. 3. La giurisprudenza di questa Corte é costante nel senso che il principio di eguaglianza é violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni. Ma, pure sotto questo aspetto più generale, non può dirsi che, nel caso attuale, il principio di eguaglianza sia stato violato, giacché la particolare disciplina data dal legislatore all'assunzione di una determinata categoria di impiegati pubblici risponde alle esigenze del pubblico servizio in un settore ben delimitato: le segreterie dei Comuni in una zona di confine, in cui il funzionario meglio esplica il suo mandato se più a fondo conosce l'ambiente locale. Si aggiunga che non trattasi di funzionari addetti ad uffici statali né di funzionari con attribuzioni nelle quali é e deve essere preminente il carattere unitario delle funzioni statali, ma trattasi di funzionari che devono essere preposti alle segreterie di piccoli Comuni, in gran parte alpestri, con una popolazione a contatto della quale non é irragionevole che sia posto un funzionario bene edotto delle particolari esigenze ambientali.

E, pertanto, mentre per altre zone del territorio nazionale o per altri uffici della stessa Provincia di Bolzano una norma di questo genere non sarebbe o potrebbe non essere giustificata, la norma stessa, tenuta presente la sua portata ed i fini ai quali si ispira, non può dirsi contrastante con il principio di eguaglianza.

Sent. n. 14/1964:

Per potere affermare che la legge denunziata non risponda a fini di utilità generale ai sensi dell'art. 43 della Costituzione, bisognerebbe che risultasse: che l'organo legislativo non abbia compiuto un apprezzamento di tali fini e dei mezzi per raggiungerli o che questo apprezzamento sia stato inficiato da criteri illogici, arbitrari o contraddittori ovvero che l'apprezzamento stesso si manifesti in palese contrasto con i presupposti di fatto. Ci sarebbe anche vizio di legittimità se si accertasse che la legge abbia predisposto mezzi assolutamente inidonei o contrastanti con lo scopo che essa doveva conseguire ovvero se risultasse che gli organi legislativi si siano serviti della legge per realizzare una finalità diversa da quella di utilità generale che la norma costituzionale addita

Sent. n. 108/1994

“..ogni volta che il legislatore è tenuto a bilanciare distinti valori costituzionali, non può affatto essere preclusa la via del controllo di questa Corte in ordine alla congruità e alla ragionevolezza del bilanciamento compiuto.

Sent. n. 313/1995:

Uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte del legislatore, è possibile soltanto ove l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalità, che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura, per così dire, sintomatica di eccesso di potere e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa